

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VALSECCHI

INDICE	PAG.		PAG
Congedi:			
PRESIDENTE	1630		
Inversione dell'ordine del giorno:			
PRESIDENTE	1630		
LIZZADRI	1630		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme concernenti i buoni del Tesoro pohennali con quelle degli altri debiti dello Stato. (<i>Approvato dal Senato</i>). (3078)	1630	Pallerone, di proprietà della Società Montecatini, e la contestuale transazione del giudizio vertente ira l'amministrazione militare e la società Aziende colori nazionali e affini (A. C. N. A.). (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3104)	1641
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1630	PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1641
Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3087)	1639	Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali a sottoscrivere nuove azioni della società per azioni Azienda tabacchi italiani (A. T. I.) fino alla concorrenza di lire 312 milioni 500 mila. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3105)	1642
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1639, 1640	PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1642
LIZZADRI	1639, 1640	Imposta generale sull'entrata <i>una tantum</i> sui prodotti tessili. (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2564-B)	1643
CAPPUGI	1640	PRESIDENTE	1643, 1644
RICCIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1640	TOSI, <i>Relatore</i>	1643
Approvazione dell'atto stipulato presso il Ministero delle finanze - direzione generale del demanio - in data 5 luglio 1956, n. 441 di repertorio, riguardante la permuta dello stabilimento chimico militare di Rho (Milano) con lo stabilimento sito in territorio di Aulla (Massa), frazione di		RAFFAELLI	1643
		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
		Senatore ANGELINI CESARE: Integrazione delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei salariati dello Stato contenute nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2720)	1657
		PRESIDENTE <i>f. f. Relatore</i>	1657
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1657

La seduta comincia alle 9,15.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il Presidente della nostra Commissione, onorevole Ferreri Pietro.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nel dare inizio alla discussione in sede legislativa, sento il dovere di proporre una richiesta avanzata dall'onorevole Ministro del tesoro perché si discuta per primo il disegno di legge n. 3078, relativo alle modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme concernenti i Buoni del tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato.

LIZZADRI. Siamo perfettamente d'accordo con la proposta fatta dall'onorevole Presidente, però vorremmo pregare di porre subito dopo in discussione il disegno di legge n. 3087 sul quale mi pare che siamo tutti d'accordo per l'approvazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la richiesta di inversione s'intende approvata.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme concernenti i Buoni del Tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato, (Approvato dal Senato. (3078).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme concernenti i Buoni del tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato », già approvato dal Senato nella seduta del 18 luglio 1957.

I colleghi avranno già preso nota della dettagliata relazione che accompagna il provvedimento. In sostanza, come loro possono bene avere visto, si tratta soprattutto di una serie di norme coordinate con le vecchie norme del testo unico del 1910, tendenti a snellire tutti i molteplici servizi sulla circolazione di una

massa di titoli enormemente accresciuta. Infatti, le norme stabilite quando il nostro debito pubblico superava di poco i 10 miliardi con quattro milioni e mezzo di titoli in circolazione, sono ormai da considerarsi inadatte per regolare i molteplici servizi. Per cui senza menomare la regolarità e le garanzie da cui deve essere circondata la gestione del debito pubblico, si adegua la legislazione alle moderne esigenze.

Dinanzi a norme di carattere tecnico, di cui loro avranno certamente preso conoscenza, credo che non vi sia molto da discutere e se siamo tutti d'accordo possiamo senz'altro passare all'esame degli articoli.

Do lettura degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

TITOLO I.

MODIFICAZIONI DELLA STRUTTURA DEL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO

ART. 1.*Abolizione delle matrici.*

I titoli al portatore e misti dei prestiti da iscrivere nel Gran Libro del debito pubblico sono emessi senza matrici.

(È approvato).

ART. 2.*Eliminazione delle matrici preesistenti.*

Alla eliminazione delle matrici e delle contromatrici dei titoli al portatore e misti dei prestiti preesistenti alla entrata in vigore della presente legge provvederà, su motivata determinazione, la commissione istituita con decreto del Ministro delle finanze 26 maggio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 151, del 30 giugno 1941.

(È approvato).

ART. 3.*Nuova struttura del Gran Libro.*

Nel Gran Libro del debito pubblico, per ciascun prestito, sono riportati gli estremi dei provvedimenti di emissione, i dati quantitativi e qualitativi dei titoli, nelle singole serie o categorie se esistono, nonché le condizioni, le modalità e gli importi in capitale nominale od in rendita annua.

Le variazioni successive sono riportate su appositi registri integrativi.

(È approvato).

ART. 4.

Firme da apporre sul Gran Libro.

Le indicazioni riportate nel Gran Libro del debito pubblico e nei registri integrativi, sono firmate dal direttore generale del debito pubblico e dal direttore della divisione Gran Libro e munite del visto della Corte dei conti.

(*È approvato*).

ART. 5.

Schede per opposizioni.

Per ciascuna iscrizione dei titoli al portatore di prestiti vigenti o estinti che abbiano formato o formeranno oggetto di sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla competente autorità e regolarmente notificati al direttore generale del debito pubblico, viene compilata apposita scheda per riportarvi le opportune annotazioni ai soli fini di fornire le notizie di cui al secondo comma dell'articolo 221 del regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

Le notizie di cui al citato comma si riferiscono all'impedimento notificato o alle altre circostanze di qualsiasi specie, aventi lo stesso fine, venute a conoscenza dell'Amministrazione posteriormente alla data della notifica.

(*È approvato*).

TITOLO II.

TRAMUTAMENTI,
TRASFERIMENTI E RIMBORSI

ART. 6.

Intestazione.

Le rendite nominative sono iscritte al nome di una sola persona fisica o di un solo ente.

Possono iscriversi al nome di più minori o di altri amministrati, purché unica ne sia la rappresentanza legale.

Possono anche iscriversi a favore di una amministrazione fallimentare o degli aventi diritto ad una determinata successione ovvero di eredi o donatari indivisi; al nome dei coniugi, se trattasi di rendite di proprietà di entrambi costituite in patrimonio familiare, e, infine, a favore della prole nascitura da determinata persona, a condizione che sia indicata la provenienza della rendita, oppure sia specificato a chi la rendita debba devolversi nel caso in cui la prole non sopravvenga.

(*È approvato*).

ART. 7.

Richiesta di trasferimento o tramutamento.

La volontà di trasferire o tramutare in titoli al portatore rendite nominative o miste si manifesta mediante domanda sottoscritta dal titolare o suoi aventi causa con firma autenticata da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o da notaio.

Non occorre sulla domanda l'autenticazione della firma, qualora la volontà di trasferire o tramutare risulti espressa in uno dei seguenti modi:

a) mediante atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;

b) mediante scrittura privata con firma autenticata da notaio;

c) mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale del debito pubblico o presso un ufficio provinciale del Tesoro, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio;

d) mediante dichiarazione fatta personalmente dall'intestatario a tergo del titolo, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio.

In ogni caso devono depositarsi i titoli dei quali si chiede il trasferimento o il tramutamento.

Per le autenticazioni di cui alla precedente lettera c) possono essere accreditati presso la Direzione generale del debito pubblico o presso gli uffici provinciali del Tesoro anche notai.

(*È approvato*).

ART. 8.

Autenticazione.

Il pubblico ufficiale che, nei casi di cui all'articolo 7, autentica la firma o riceve l'atto pubblico, ha l'obbligo di accertare l'identità personale e la capacità di disporre di chi sottoscrive o si costituisce dinanzi a lui.

L'autenticazione della firma può eseguirsi anche mediante semplice visto, munito di data.

Quando l'operazione concerna un capitale nominale non eccedente le lire duecentomila, la firma può essere autenticata dal sindaco.

Qualunque sia la forma di manifestazione della volontà, non è necessario l'intervento di testimoni, salvo quanto stabilisce l'articolo 9.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per tutti gli altri casi in cui sia prescritta l'autenticazione della firma nella domanda.

(*È approvato*).

ART. 9.

Impossibilità di sottoscrivere.

Chi non può sottoscrivere deve prestare il consenso al trasferimento o al tramutamento mediante atto pubblico, con l'intervento di due testimoni.

(È approvato).

ART. 10.

Operazioni a mezzo di istituti di credito.

Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, relative a titoli di rendita intestati a persone fisiche capaci e liberi da ipoteche o altri vincoli, se richieste dall'istituto di emissione o da una delle aziende di credito di cui al seguente articolo, possono aver luogo in base a semplice dichiarazione datata e sottoscritta dal titolare.

Non occorre che la firma del titolare nella dichiarazione e quella dei rappresentanti dell'istituto o della azienda nella domanda siano autenticate.

(È approvato).

ART. 11.

Aziende di credito abilitate.

Possono essere abilitate a compiere le operazioni considerate nel precedente articolo le aziende di credito, le quali abbiano un patrimonio non inferiore a cento milioni di lire, ovvero, se banche popolari, un patrimonio non inferiore a cinquanta milioni di lire, e, se casse di risparmio, monti di credito su pegno di prima categoria e enti equiparati, un patrimonio non inferiore a venticinque milioni di lire.

L'organo di vigilanza sulle aziende di credito comunicherà alla Direzione generale del debito pubblico l'elenco delle aziende aventi il predetto requisito patrimoniale e ne segnalerà successivamente le eventuali variazioni.

Agli effetti dell'applicazione del primo comma, le aziende di credito debbono presentare documentata istanza alla Direzione generale del debito pubblico, che concorrendo i prescritti requisiti, può concedere la chiesta abilitazione ed all'occorrenza revocarla.

Per quanto concerne le singole operazioni, le domande debbono essere presentate dalle sedi centrali dell'istituto di emissione o delle aziende di credito oppure dalle rispettive filiali stabilite nei capoluoghi di provincia.

(È approvato).

ART. 12.

Consegna di titoli e pagamento di somme.

La consegna dei titoli e il pagamento delle somme provenienti dalle operazioni previste nell'articolo 10 sono disposti dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle sedi centrali o delle filiali richiedenti degli istituti incaricati, senza indicazione delle persone investite della legale rappresentanza, restando a cura delle sezioni di tesoreria di effettuare la consegna e il pagamento ai legali rappresentanti delle sedi centrali o filiali medesime.

L'istituto di emissione o l'azienda di credito richiedente, per effetto del ritiro dei nuovi titoli e della riscossione delle somme da parte dei legali rappresentanti, si rende garante della regolarità di tutta l'operazione.

Le modalità stabilite nel primo comma sono applicabili anche se i titoli e le somme provengono da operazioni diverse da quelle considerate nell'articolo 10, sempre che la consegna o il pagamento debba farsi all'istituto di emissione e ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 11.

(È approvato).

ART. 13.

Riscossioni di capitali con reimpiego.

Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, riguardanti titoli nominativi appartenenti a persone fisiche incapaci o di capacità limitata, sono considerate, agli effetti delle leggi sul debito pubblico, come atti di riscossione di capitale, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego.

Sono all'uopo osservate le norme stabilite per tali atti dal Codice civile.

Le stesse operazioni, se riguardanti titoli nominativi facenti parte di patrimoni amministrati da curatori a norma del Codice civile, nonché titoli costituiti in dote o in patrimonio familiare, ovvero correlativamente ipotecati a garanzia, sempre che siano accompagnati dalla condizione di altro idoneo impiego, sono parimenti considerate come atti di riscossione di capitale e, ove occorra l'autorizzazione giudiziale, questa può essere data dal pretore.

Nei casi di cui ai precedenti commi il giudice designa persona di fiducia per l'esecuzione del reimpiego, salvo che espressamente riconosca superflua tale cautela, e, qualora non occorra l'autorizzazione giudi-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

ziale, le parti stesse designano persona che dia affidamento circa la esecuzione del reimpiego.

(È approvato).

TITOLO III. SUCCESSIONI

ART. 14.

Prova del diritto a succedere.

Il diritto di successione al titolare di rendite nominative o miste si prova presentando alla Amministrazione del debito pubblico:

a) nel caso di successione testamentaria:

- 1°) l'estratto dell'atto di morte;
- 2°) l'atto o gli atti di ultima volontà;
- 3°) un'attestazione di notorietà formata,

nel mandamento in cui si è aperta la successione, innanzi al pretore od al cancelliere da esso delegato, o ad un notaio, sulla dichiarazione giurata di quattro testimoni idonei a norma di legge, dalla quale risulti quali sono notoriamente gli eredi, che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, che quelli esibiti rappresentano l'ultima volontà del testatore, che non sono insorte vertenze in rapporto alla eredità o mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre le persone chiamate dal testatore non ve ne sono altre alle quali la legge riservi una quota di eredità o altri diritti alla successione;

b) nel caso di successione intestata:

- 1°) l'estratto dell'atto di morte;
- 2°) un'attestazione di notorietà formata nel modo indicato al n. 3 della lettera a) con la quale si dichiara che non esistono disposizioni testamentarie e si indichino tutte le persone alle quali è devoluta per legge la successione.

Sia per le successioni testamentarie che per quelle intestate deve farsi constare dall'attestazione di notorietà il luogo dove il defunto ebbe l'ultimo suo domicilio.

(È approvato).

ART. 15.

Documenti integrativi.

Qualora siano intervenuti fatti o atti che abbiano modificato la condizione degli aventi diritto alla successione, devono presentarsi all'Amministrazione anche i documenti relativi. Parimenti devono presentarsi le decisioni definitive, eventualmente emesse in seguito a con-

troverse giudiziarie concernenti la successione, nonché quegli altri documenti che, a norma di legge, sono necessari, avuto riguardo allo stato e alla qualità degli aventi diritto e alle particolari circostanze risultanti dagli atti.

L'Amministrazione può anche chiedere un certificato del cancelliere della pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione, attestante se e quali atti o dichiarazioni risultino annotati nel registro delle successioni e se e quali testamenti siano stati comunicati alla pretura medesima.

L'Amministrazione può chiedere inoltre un certificato rilasciato dal sindaco del luogo di apertura della successione, in base alle risultanze anagrafiche e ad informazioni assunte, per accertare lo stato di famiglia del defunto.

(È approvato).

ART. 16.

Successione aperta all'estero.

Se la successione del titolare siasi aperta all'estero, il diritto a succedere deve dimostrarsi con i documenti indicati negli articoli 14 e 15. In tal caso l'attestazione di notorietà può essere formata innanzi al console italiano od anche essere sostituita da equivalente documento probatorio, redatto ai termini della legge del luogo.

Qualora si tratti di straniero, la prova della successione deve essere fornita coi documenti prescritti dalla legge nazionale del defunto ovvero, se si tratti di apolide, con quelli della legge del luogo di residenza. In aggiunta ai documenti medesimi, l'Amministrazione del debito pubblico può chiedere un certificato dell'autorità consolare, attestante la loro regolarità formale e sostanziale in rapporto alle leggi predette.

(È approvato).

ART. 17.

Provvedimento giudiziale.

È in facoltà degli aventi diritto di produrre, in sostituzione dei documenti indicati negli articoli 14 e 15, un decreto emesso in camera di consiglio dal tribunale del luogo di apertura della successione, con cui espressamente si attribuiscono le rendite a chi di ragione, determinando, qualora più siano gli assegnatari, la quota di ciascuno.

Nel caso di successione apertasi all'estero, il decreto di attribuzione delle rendite agli aventi diritto, che può essere prodotto in luogo dei documenti indicati nell'articolo 16,

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

deve essere emesso dalla Corte di appello di Roma

L'Amministrazione del debito pubblico può chiedere che la prova della successione sia fornita nella forma indicata nel presente articolo, quando sull'operazione domandata sorgano dubbi che l'Amministrazione non ritenga di poter essa risolvere.

(*È approvato*).

ART. 18.

Successioni di eredi del titolare.

Se, oltre il titolare, sia deceduto alcuno degli eredi, l'attestazione di notorietà indicata nell'articolo 14 può essere unica, ove tutte le successioni si siano aperte nello stesso mandamento; altrimenti occorrono attestazioni distinte per ciascuna eredità.

Qualora le successioni si siano aperte nella giurisdizione di tribunali diversi, il decreto di cui all'articolo 17 può essere emesso dal tribunale del luogo nel quale si è aperta una delle successioni. Occorre però il decreto della Corte di appello di Roma, se alcuna delle successioni si sia aperta all'estero.

In ogni caso, sia il tribunale che la Corte di appello devono tenere conto di tutti i passaggi verificatisi a causa delle varie successioni.

(*È approvato*).

ART. 19.

Operazioni d'importo limitato.

Qualora le rendite di pertinenza della stessa eredità rappresentino un capitale nominale complessivo non superiore alle lire duecentomila, oppure la somma da corrispondere non superi le lire duecentomila, gli aventi diritto possono in tutti i casi dimostrare la loro qualità anziché nei modi indicati nei precedenti articoli, mediante l'estratto dell'atto di morte dell'autore o degli autori delle successioni e una attestazione di notorietà ricevuta dal sindaco del luogo di apertura di ciascuna successione o, se trattasi di successione aperta all'estero, dal console italiano.

(*È approvato*).

ART. 20.

Legato di specie.

Il legatario può ottenere, senza intervento dell'erede, il trasferimento o il tramutamento di una rendita nominativa o mista, che gli sia stata espressamente attribuita dal te-

statore, purché presenti il relativo certificato di iscrizione e i documenti inerenti alla successione.

Nel caso però di perdita o spossessamento del certificato, il legatario non può essere ammesso ad esperire la procedura di ammortamento, se non documenti di essere venuto legittimamente in possesso del titolo.

(*È approvato*).

ART. 21.

Intervento degli aventi diritto.

Per poter far luogo alle operazioni di trasferimento o di tramutamento di rendite nominative o miste in dipendenza della successione del titolare, è necessario l'intervento di tutti gli aventi diritto.

Tuttavia, qualora taluno di essi non intervenga e la sua quota non superi le lire trecentomila di capitale nominale, l'operazione può essere eseguita a richiesta del coerede possessore del titolo, formando con la quota medesima un certificato di rendita nominativa, che è consegnato allo stesso richiedente.

Ove la quota del non intervenuto sia inferiore al minimo iscrivibile al nome o lasci una frazione non iscrivibile, si provvede nel modo stabilito al terzo comma dell'articolo 50.

(*È approvato*).

ART. 22.

Successione dell'avente causa.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei casi di successione dell'avente causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti sulla rendita oggetto dell'operazione domandata nonché nei casi di svincolo, divisione o trasferimento delle rendite iscritte con vincolo di feudo, fidecommesso ed altrimenti, in favore dei successori, le quali siano divolute libere per effetto delle leggi abolitive di siffatti vincoli.

(*È approvato*).

TITOLO IV.

VINCOLI.

ART. 23.

Oggetto dei vincoli

Le ipoteche e gli altri vincoli possono gravare soltanto su rendite nominative.

Non sono ammesse ipoteche all'infuori di quelle volontarie.

(*È approvato*).

ART. 24.

Costituzione del vincolo.

Le rendite nominative possono essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo in base a:

a) domanda sottoscritta dal titolare o dal suo legittimo rappresentante con firma autenticata nei modi stabiliti nell'articolo 8;

b) consenso dato in una delle forme indicate nell'articolo 7, lettera a), b) e c);

c) sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini l'annotamento del vincolo o dell'ipoteca già volontariamente convenuta;

d) decreto del tribunale o della Corte di appello nei casi di successione.

In ogni caso deve essere depositato il certificato di iscrizione della rendita da sottoporre ad ipoteca o altro vincolo.

Qualora siano da tramutare titoli al portatore in nominativi, questi possono essere vincolati in base a semplice domanda dell'esibitore.

(È approvato).

ART. 25.

Annotazione.

Dell'ipoteca o altro vincolo è fatta specifica annotazione sulla iscrizione e sul relativo certificato, indicando anche la domanda o l'atto da cui derivino o vengano riconosciuti.

Il vincolo o l'ipoteca non hanno effetto finché non siano annotati sulla iscrizione e sul certificato. Nemmeno il vincolo di usufrutto che si fonda sulla legge ottiene il suo effetto prima di tale duplice annotazione.

(È approvato).

ART. 26.

Limitazione dei vincoli.

Una rendita non può essere sottoposta che ad un solo vincolo.

Le rendite annotate d'ipoteca o altro vincolo possono tuttavia essere gravate d'usufrutto, il cui godimento rimanga subordinato agli effetti della preesistente annotazione; e quelle annotate d'usufrutto possono anche essere sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, previo consenso dell'usufruttuario, nel caso che gli effetti della posteriore annotazione non siano subordinati alla cessazione dell'usufrutto.

Parimenti le rendite dotali e quelle costituenti patrimonio familiare possono essere, previe le formalità e le autorizzazioni pre-

scritte, sottoposte ad ipoteca con tutti gli effetti di legge, e le rendite già sottoposte ad ipoteca o altro vincolo, quando siano costituite in dote oppure in patrimonio familiare, possono essere annotate anche del nuovo carattere ad essa attribuito.

(È approvato).

ART. 27.

Trasporto delle annotazioni.

Nei trasferimenti delle rendite, le annotazioni di ipoteca o altro vincolo sono integralmente riportate sulle nuove iscrizioni e sui relativi certificati.

(È approvato).

ART. 28.

Modificazioni del vincolo.

A margine delle iscrizioni di rendita nominativa gravate di ipoteca e sui corrispondenti certificati non sono ammesse annotazioni se non per far constare la rinnovazione, la riduzione o l'estinzione dell'ipoteca.

Sulle rendite vincolate per cauzione di contabili dello Stato o di altri enti pubblici o per cauzione a favore del pubblico possono però annotarsi le estensioni di ipoteca a garanzia della gestione di altro contabile in essa subentrato, ovvero a garanzia di gestioni successive, anche quando siano diversi i cauzionati o i contabili, nonché il diritto di prelazione a favore di altri enti.

(È approvato).

ART. 29.

Usufrutto.

L'usufrutto vitalizio non è ammesso a favore di più persone se non congiuntamente.

Quando il vincolo di usufrutto sia a favore di una persona giuridica non può durare più di trent'anni.

(È approvato).

ART. 30.

Rinnovazione dell'ipoteca.

Le iscrizioni di ipoteca cessano di avere efficacia se non rinnovate entro venti anni dalla loro data, salve le eccezioni contenute nell'articolo seguente.

Per ottenere la rinnovazione delle iscrizioni, deve essere presentata all'Amministrazione del debito pubblico domanda in doppio esemplare, sottoscritta dal creditore ipotecario o suo avente causa, con firma autenticata.

Le rinnovazioni eseguite sulle iscrizioni del Gran Libro hanno effetto anche se non siano riportate sui relativi certificati. In tal caso l'Amministrazione ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Un esemplare della domanda viene restituito all'interessato munito di dichiarazione attestante che l'ipoteca è stata rinnovata.

(*È approvato*).

ART. 31.

Ipotecche non soggette a rinnovazione.

Non sono soggette a rinnovazione le iscrizioni di ipoteca per cauzioni dovute nell'interesse dello Stato o del pubblico per cause dipendenti dall'esercizio di uffici o professioni.

Le iscrizioni di ipoteca a favore della moglie su rendite del marito, a garanzia della dote e dei lucri dotali, conservano il loro effetto senza la rinnovazione durante il matrimonio e per l'anno successivo allo scioglimento di esso.

(*È approvato*).

ART. 32.

Liberazione dei vincoli.

Le rendite nominative sottoposte a ipoteca o altro vincolo sono rese libere:

a) per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma autenticata ovvero in uno dei modi previsti dall'articolo 7 lettere a), b) e c);

b) per provvedimento dell'autorità competente;

c) per sentenza, passata in giudicato, che espressamente ordini la cancellazione.

(*È approvato*).

ART. 33.

Cancellazione dei vincoli senza consenso.

Le annotazioni di ipoteca o di altro vincolo possono essere cancellate senza speciale consenso o autorizzazione:

1°) quando il diritto inerente al vincolo si consolidi o confonda col diritto di proprietà della rendita;

2°) quando sia decorso il termine o sia cessata la causa del vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge o risultanti dagli atti depositati presso l'Amministrazione;

3°) quando non sia stata domandata la rinnovazione dell'ipoteca entro il termine indicato nell'articolo 30.

(*È approvato*).

ART. 34.

Cancellazione del vincolo di usufrutto.

La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di consolidamento o di scadenza del termine, ha luogo, ad istanza della parte:

a) se l'usufrutto è vitalizio, sulla esibizione dell'estratto dell'atto di morte dell'usufruttuario;

b) se l'usufrutto è condizionato, sulla esibizione del documento che comprova essere venuta meno la condizione;

c) se l'usufrutto è a favore di un ente, allo scadere del trentennio;

d) per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli interessi per lo spazio di venti anni.

(*È approvato*).

TITOLO V.

OPPOSIZIONI.

ART. 35.

Titoli al portatore.

I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede.

Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti.

In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni di rendita al portatore.

L'Amministrazione del debito pubblico riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a siffatte iscrizioni soltanto il portatore di essi.

(*È approvato*).

ART. 36.

Iscrizioni nominative.

Le iscrizioni nominative sono soggette ad opposizioni nei casi:

1°) di smarrimento, sottrazione o distruzione del relativo certificato, denunziati dal titolare o dal suo avente causa;

2°) di controversia sul diritto a succedere;

3°) di fallimento del titolare;

4°) di controversia od esecuzione per effetto dell'ipoteca od altro vincolo annotati sulla rendita.

All'infuori dei casi previsti, le iscrizioni nominative non sono soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata per qualsiasi causa e, negli ultimi tre casi, eccetto

che si tratti di vincolo o ipoteca a favore dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni, le opposizioni non hanno efficacia alcuna, se non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento giudiziale notificato direttamente al direttore generale del debito pubblico.

L'opposizione di cui al n. 2 non può essere mossa che dall'erede del titolare o del suo avente causa e dal legatario al quale la rendita sia stata dal titolare o dal suo avente causa espressamente attribuita.

(*E approvato*).

ART. 37.

Perdita di titoli nominativi.

Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un certificato d'iscrizione nominativa, il titolare o il suo avente causa può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi e il rilascio di un nuovo certificato, presentando apposita domanda con firma autenticata.

L'Amministrazione del debito pubblico ne fa pubblicare avviso due volte, a distanza di tre mesi l'una dall'altra, nella *Gazzetta Ufficiale* e dispone l'affissione dell'avviso stesso nei locali della sezione di tesoreria presso la quale erano pagabili gli interessi. Trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione, senza che siano intervenute opposizioni, procede ad una nuova iscrizione previo annullamento della precedente, e al rilascio del corrispondente certificato.

(*E approvato*).

ART. 38.

Esecuzione sulle rendite nominative.

L'esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto per virtù ed in conformità delle decisioni del giudice competente.

Le rendite sottoposte ad ipoteca nell'interesse dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni sono rese libere e trasferite in tutto o in parte per determinazione della competente autorità amministrativa.

(*E approvato*).

ART. 39.

Titoli misti.

Le iscrizioni relative a titoli misti sono soggette ad opposizione nei casi considerati nell'articolo 36 n. 1, 2 e 3, ma l'opposizione non impedisce il libero pagamento degli interessi al portatore delle cedole già annesse ai titoli.

Adempite le formalità prescritte, l'opponente può ottenere dall'Amministrazione certificati provvisori comprovanti il suo diritto ai nuovi titoli, i quali non verranno emessi che dopo esaurita la serie delle cedole annesse ai vecchi titoli.

(*E approvato*).

ART. 40.

Effetti impeditivi sulle rendite.

Delle opposizioni sulle iscrizioni relative a titoli nominativi o misti, nei casi e nelle forme previsti dalla legge, è presa nota nel Gran Libro allo scopo d'impedire il movimento della rendita e, salva la limitazione considerata nel primo comma dell'articolo 39, di sospendere il pagamento degli interessi.

Qualora l'Amministrazione del debito pubblico sia chiamata a partecipare al giudizio promosso nei casi considerati nell'articolo 36 e sia contemporaneamente diffidata a non eseguire un'operazione e a sospendere il pagamento degli interessi, si provvede a norma del comma precedente.

Trascorsi però quattro mesi dalla data della citazione, senza che sia intervenuta l'autorizzazione di cui allo stesso articolo 36, cessa ogni effetto inhibitorio della citazione nei riguardi del pagamento della rendita e dell'operazione eventualmente domandata.

(*E approvato*).

ART. 41.

Pignoramento e sequestro di titoli.

È fatto salvo l'esperimento di pignoramenti o sequestri sui titoli di rendita, sia al portatore che nominativi o misti, ovunque essi si trovino.

Gli atti di pignoramento o di sequestro di titoli esistenti presso gli uffici provinciali del Tesoro o presso le sezioni di tesoreria provinciale devono essere, in ogni caso notificati oltre che al direttore generale del debito pubblico, anche all'ufficio o tesoreria presso cui i titoli si trovano.

(*E approvato*).

ART. 42.

Comunicazioni al giudice penale.

Qualora i titoli di rendita siano presentati all'Amministrazione del debito pubblico posteriormente alla notificazione del provvedimento di sequestro, l'Amministrazione stessa si limita, nel solo interesse della giustizia

penale, ad informarne la competente autorità senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli.

(È approvato).

TITOLO VI.

PRESCRIZIONE

ART. 43.

Prescrizione degli interessi e del capitale.

Le rate degli interessi sui titoli di debito pubblico non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento degli interessi.

È parimenti prescritto il capitale rappresentato dai titoli dei prestiti redimibili non reclamato nel corso di dieci anni dalla data di rimborsabilità. Per i titoli nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data.

La disposizione del comma precedente si applica anche al capitale dei prestiti irredimibili qualora sia reso rimborsabile per effetto di conversione o altra operazione finanziaria.

Sono annullate le iscrizioni delle rendite dei prestiti irredimibili delle quali non siano reclamato il pagamento nel corso di dieci anni, o, se trattasi di rendite annotate di ipoteca o altro vincolo, nel corso di venti anni. Per il caso considerato nella lettera *d*) dell'articolo 34, il termine di dieci anni decorre dal giorno in cui può essere fatta valere la prescrizione.

(È approvato).

ART. 44.

Prescrizione dei premi.

I premi assegnati ai titoli di debito pubblico si prescrivono se non reclamati nel corso di cinque anni dalla data di pagabilità.

(È approvato).

ART. 45.

Interruzione della prescrizione.

La prescrizione può essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati negli articoli 2943 2944 e 2945 del Codice civile, nonché mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volontà dell'istante di conservare il proprio diritto, con effetto dal giorno in cui la domanda o l'atto risultino pervenuti alla Direzione generale del debito

pubblico ovvero anche ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facoltà di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento dei relativi interessi.

(È approvato).

ART. 46.

Titoli provvisori.

La validità delle ricevute o degli altri titoli provvisori, rilasciati in occasione di emissione di prestiti o di altre operazioni finanziarie cessa qualora non siano richiesti i corrispondenti titoli definitivi entro il termine perentorio di dieci anni dalla data fissata per la commutazione.

(È approvato).

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 47.

Divisione di rendite.

Le rendite al nome di più persone, senza designazione di quote, si presumono appartenere in parti uguali ai contitolari e la divisione può essere eseguita, sempre che la quota di ciascuno non superi le lire trecentomila di capitale nominale, a richiesta del contitolare possessore dei titoli, anche senza intervento degli altri contitolari e, ove trattasi di minori o di altri amministrati, senza le autorizzazioni stabilite dalle norme di diritto comune.

Il nuovo certificato per le quote degli altri contitolari è consegnato allo stesso richiedente.

Ove tali quote siano inferiori al minimo iscrivibile al nome o lascino frazioni non iscrivibili, il relativo importo è versato in un libretto di risparmio postale, da consegnare al richiedente.

(È approvato).

ART. 48.

Revoca tacita del mandato.

Salva contraria dichiarazione, il mandato a compiere operazioni di debito pubblico o a ritirare titoli e valori s'intende revocato, senza necessità di comunicazione della revoca al mandatario, quando il mandante deleghi all'operazione o al ritiro persona diversa da quella precedentemente incaricata ovvero dichiarati di volervi provvedere personalmente.

In ogni caso però il mandante deve essere in possesso dei titoli sui quali l'opera-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

zione va eseguita, ovvero della ricevuta di deposito di essi rilasciata dall'Amministrazione.

(È approvato).

ART. 49.

Prescrizione e decadenza.

I termini di prescrizione e di decadenza previsti dagli articoli precedenti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché, a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore.

(È approvato).

ART. 50.

Pagamento dei premi.

I premi assegnati a titoli del debito pubblico sono corrisposti a coloro che alla data della domanda di pagamento si trovano in possesso dei titoli al portatore premiati, ovvero hanno la pertinenza dei titoli nominativi comprensivi di quelli al portatore premiati, senza verun riguardo allo stato di diritto del momento in cui i premi vennero conferiti.

(È approvato).

ART. 51.

Atti esenti da registrazione.

Sono esenti da registrazione, salvo quanto è previsto in nota all'articolo 3 della tariffa allegato *d*) alla legge del registro (testo unico approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269), i titoli di debito pubblico, le corrispondenti cedole o tagliandi di ricevuta, i mandati e gli ordini di pagamento o consegna, le quietanze degli interessi, dei premi e dei rimborsi, i trasferimenti dei titoli fatti in base a dichiarazione sui medesimi o sui registri dell'Amministrazione del debito pubblico ovvero in base a domanda a norma della presente legge.

(È approvato).

ART. 52.

Buoni del Tesoro poliennali.

Salve rimanendo le norme tributarie stabilite per i buoni del Tesoro poliennali, sono estese ad essi le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per gli altri titoli di debito pubblico, nonché quelle della presente legge.

(È approvato).

ART. 53.

Conservazione dei documenti.

I documenti prodotti restano in deposito presso l'Amministrazione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di dieci anni; se riguardanti annotazioni di ipoteca o di altro vincolo, per un periodo di venti anni. L'Amministrazione stessa ha facoltà di microfilmare i documenti dei quali ritenga opportuna la conservazione.

(È approvato).

ART. 54.

Abrogazione di norme.

Gli articoli: 11 (limitatamente alla prima parte del terzo comma), 15, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 62 e 69 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, numero 536 e successive modificazioni, sono abrogati.

Sono altresì abrogati i regolamenti 14 aprile 1912, n. 444, e 8 giugno 1913, n. 700.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3087).

PRESIDENTE, *Relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19», già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 luglio 1957.

Rinunzio a svolgere la relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

LIZZADRI. Il provvedimento al nostro esame è giustificato dal fatto che nella approvazione della legge di delega erano state escluse alcune categorie di dipendenti statali; con esso si è rimediato ad alcune situazioni più appariscenti, ma non è escluso che nel gran numero dei dipendenti statali possano venire fuori altre sperequazioni e pertanto noi presentiamo un ordine del giorno per invitare il Governo a provvedere alla sanatoria di

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

questi eventuali casi che a mano a mano venissero alla luce.

CAPPUGI. Anch'io desidero presentare un ordine del giorno; in esso sono elencati tre casi, i più gravi verificatisi, e con il quale si chiede al Governo di impegnarsi a risolverli.

LIZZADRI. Noi avevamo un ordine del giorno nel senso prospettato dall'onorevole Cappugi, ma dato che egli non era presente all'inizio della nostra discussione, per un senso di cortesia ce ne siamo astenuti riprendendo semplicemente l'ordine del giorno già presentato al Senato.

PRESIDENTE. Non è che il primo ordine del giorno escluda il secondo, il secondo differisce in quanto esemplifica.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'impegno per quella legge era di dieci miliardi; con gli emendamenti apportati in Senato si è arrivati a 15 o 16 miliardi; se si dovesse accettare un'altra modifica la spesa aumenterebbe ancora. Se ciò che si chiede non è possibile fare adesso, evidentemente non si potrà fare tra un mese. Il Governo accetta l'invito ad esaminare la questione, ma non può impegnarsi.

CAPPUGI. Non capisco perché il Governo non voglia impegnarsi. Faccio una proposta: accetterei la forma dell'invito ma proporrei di accettare senz'altro la seconda parte del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno unificato, con le firme degli onorevoli Valsecchi, Lizzadri, Priore, Pessi, Maglietta, Barontini e Cappugi potrebbe essere il seguente:

« La IV Commissione finanze e tesoro della Camera, approvando il disegno di legge: «Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19» (3087), invita il Governo a studiare e proporre eventuali norme che siano necessarie per eliminare altri casi di ingiustificata sperequazione che si siano verificati o si possano verificare in relazione alla prima applicazione del decreto 11 gennaio 1956, n. 19. In modo particolare richiama l'attenzione del Governo sulle questioni riguardanti i salariati non di ruolo passati alla categoria superiore e nominati permanenti e i salariati di ruolo e non di ruolo transitati nelle carriere impiegate, nonché il personale militare nominato agli impieghi civili nei posti ad esso riservati dalle disposizioni vigenti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Ai dipendenti statali ai quali, per effetto della prima applicazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, compete nella qualifica rivestita al 1° luglio 1956 uno stipendio o paga o retribuzione inferiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a tale qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1956, è attribuito quest'ultimo stipendio o paga o retribuzione con decorrenza dal 1° dicembre 1956.

Qualora lo stipendio o paga o retribuzione dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato al 1° luglio 1956 se il dipendente statale non avesse avuto alcuna promozione fin dalla sua ammissione in carriera, viene attribuito, dal 1° dicembre 1956, lo stipendio o paga o retribuzione della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito alla stessa data del 1° luglio 1956 nella qualifica iniziale.

Ai salariati di ruolo che, anteriormente al 1° luglio 1956, siano passati da una categoria di permanenti ad altra superiore od al gruppo dei capi operai ed ai quali, per effetto della prima applicazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, compete, nella posizione rivestita al 1° luglio 1956, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti nella categoria inferiore, è attribuita, nella categoria o gruppo di appartenenza, a decorrere dal 1° dicembre 1956, la paga di importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguito, alla data del 1° luglio 1956, se non fossero passati alla categoria superiore od al gruppo dei capi operai.

Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, ai quali nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, è stato attribuito uno stipendio inferiore a quello che avrebbero percepito se fossero stati promossi ufficiali soltanto a decorrere dal 2 luglio 1956, si fa luogo, con effetto dal 1° dicembre 1956, ad una nuova determinazione dello stipendio considerando come se la promozione fosse stata conseguita dopo il 1° luglio 1956.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

Nei confronti del personale cui si applica il presente articolo, l'anzianità per i successivi aumenti biennali decorre dal 1° luglio 1956.

(È approvato).

ART. 2.

Al dipendente statale che ne faccia domanda entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge è altresì attribuita, a decorrere dal 1° dicembre 1956, a titolo di assegno personale pensionabile e non riassorbibile, l'eventuale differenza fra lo stipendio o paga o retribuzione spettante in applicazione del precedente articolo 1 e quello spettante dal 1° luglio 1956 anche in applicazione della presente legge ad altro dipendente di pari anzianità di servizio nella stessa carriera ma di grado, categoria o qualifica inferiore, prescindendosi dalla valutazione di benefici comportanti abbreviazioni di anzianità o anticipazioni di scatti.

Qualora la domanda prevista dal precedente comma venga presentata oltre il termine stabilito dal comma stesso, il relativo beneficio decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda medesima.

Ai fini della applicazione del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, l'assegno personale di cui al presente articolo va conglobato nello stipendio in godimento prima della promozione, restando soppresso come emolumento a se stante.

(È approvato).

ART. 3.

Con effetto dal 1° luglio 1956, il disposto dell'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1957, n. 3, si applica anche al personale militare, nonché ai sottufficiali nominati agli impieghi civili dello Stato.

(È approvato).

ART. 4.

Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° dicembre 1956 sono riliquidate, con effetto dalla data predetta, applicando le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, ed alla legge 11 luglio 1956, n. 734, e considerando gli stipendi, le paghe e le retribuzioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1 della presente legge con riferimento al giorno della cessazione dal servizio.

Gli stipendi, paghe e retribuzioni derivanti dall'applicazione della presente legge vengono considerati, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, anche per il personale cessato dal servizio nel periodo 1° luglio-30 novembre 1956.

(È approvato).

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli relativi a stipendi ed altri assegni fissi al personale in attività di servizio ed a pensioni ed assegni relativi per il personale in quiescenza degli statuti di previsione delle varie Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'atto stipulato presso il Ministero delle finanze - direzione generale del demanio - in data 5 luglio 1956, n. 441 di repertorio, riguardante la permuta dello stabilimento chimico militare di Rho (Milano) con lo stabilimento sito in territorio di Aulla (Massa), frazione di Pallerone, di proprietà della Società Montecatini, e la contestuale transazione del giudizio vertente fra l'amministrazione militare e la società Aziende color nazionali e affini. (A. C. N. A.). (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3104).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'atto stipulato presso il Ministero delle finanze - direzione generale del demanio - in data 5 luglio 1956, n. 441 di repertorio, riguardante la permuta dello stabilimento chimico militare di Rho (Milano) con lo stabilimento chimico militare di Aulla (Massa), frazione di Pallerone, di proprietà della società Montecatini, e la contestuale transazione del giudizio vertente tra l'Amministrazione militare e la società Aziende color nazionali e affini (A.C.N.A.) » già approvato dalla V Commissione permanente del Senato il 24 luglio 1957. Io stesso riferirò brevemente.

Come gli onorevoli colleghi avranno letto nella precisa relazione che accompagna il disegno di legge, l'Amministrazione militare,

per poter introdurre un ciclo completo di lavorazione nei suoi stabilimenti, si trovò nella necessità di dover occupare — e occupò — uno stabilimento della società Montecatini sito ad Aulla.

Dovendosi determinare l'importo dell'indennità, l'Ufficio tecnico erariale era propenso, a suo tempo, al versamento di 800 milioni. Senonché non si addivenne ad un accordo fra le parti. Nel frattempo l'Amministrazione militare ritenne più conveniente, anziché liquidare la somma, proporre alla società la permuta con uno stabilimento dell'Amministrazione militare sito a Rho (Milano), chiuso dalla fine della guerra. Questo stabilimento fu in parte costruito dall'Amministrazione militare e in parte dalla società A.C.N.A. per cui era sorta una vertenza dato che la società A.C.N.A. richiedeva una somma pari a 450 milioni di lire quale competenza per la sua parte.

Il Ministero offrì 150 milioni, ma non fu possibile un accordo; si adì la magistratura e si ricorse in appello. A questo punto, apertasi la possibilità di permutare lo stabilimento di Rho con l'altro che l'Amministrazione militare aveva occupato ad Aulla, si potè trovare un modo per risolvere le due vertenze e si addivenne alla stipula di un contratto che, regolarmente approvato dagli organi competenti, in una volta sola risolve le due vertenze. È bene rilevare che l'esborso che l'Amministrazione militare fa a conguaglio dei maggiori valori è esattamente di 150 milioni, a suo tempo rifiutati dalla società A.C.N.A. per risolvere la vertenza in periodo di transazione. Questo è il contenuto del provvedimento che ha una sua urgenza anche per il fatto che lo stabilimento di Rho si dovrebbe riaprire e, ovviamente, questo non è possibile se prima non si risolve la vertenza. L'Amministrazione militare e quella demaniale ritengono estraneamente soddisfacente la soluzione proposta.

Pertanto chiedo che la Commissione dia parere favorevole al disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È approvato e reso esecutivo l'atto stipulato presso il Ministero delle finanze — Direzione generale del demanio — in data 5 luglio 1956, n. 441 di repertorio, concernente la

permuta dello Stabilimento chimico militare di Rho (Milano) con lo stabilimento sito in territorio di Aulla (Massa) — frazione di Pallerone — di proprietà della Montecatini — Società generale per l'industria mineraria e chimica — e la contestuale transazione del giudizio vertente fra l'Amministrazione militare e la società « Aziende Colori Nazionali e Affini » — A. C. N. A. — in dipendenza del contratto 7 ottobre 1940, n. 783 di repertorio, riguardante la costruzione dello stabilimento di Rho.

(È approvato).

ART. 2.

Alla spesa di lire 81.000.000 occorrente al pagamento della indennità del 5 per cento a favore della società Montecatini sul valore dello stabilimento di Pallerone, di cui all'articolo 6 della convenzione, relativa al periodo dal 2 marzo 1954 al 30 giugno 1956 viene provveduto a carico dello stanziamento del capitolo n. 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1956-57.

All'onere annuo di milioni 36 relativo alla stessa indennità per il periodo dal 1° luglio 1956 fino alla data di approvazione della convenzione di cui alla presente legge verrà provveduto con i fondi già iscritti al detto capitolo n. 132 e capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali a sottoscrivere nuove azioni della società per azioni Azienda tabacchi italiani (A.T.I.) fino alla concorrenza di lire 312 milioni 500 mila. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3105).

PRESIDENTE, Relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali a sottoscrivere nuove azioni della società per azioni Azienda tabacchi italiani (A.T.I.) fino alla concorrenza di lire 312.500.000 », già approvato dalla

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

V Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 luglio 1957.

Farò io stesso una breve relazione su questo disegno di legge che è il primo provvedimento che ci perviene dal nuovo Ministero delle partecipazioni statali.

Si tratta di autorizzare il Ministero stesso a sottoscrivere nuove azioni della società per azioni Azienda tabacchi italiani fino alla concorrenza di lire 312.500.000. Voi tutti conoscete l'attività veramente interessante della Azienda tabacchi che ormai deve provvedere ad allargare i suoi impianti per far fronte alle esigenze interne ed estere della sua attività. La copertura è prevista mediante versamento di lire 312.500.000 provenienti dalla gestione speciale dei beni già assegnati alla dotazione della corona, di cui all'articolo 13 della legge 9 agosto 1948, n. 1077. Ritengo quindi che si possa senz'altro dare l'approvazione al disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il Ministero delle partecipazioni statali è autorizzato a sottoscrivere nuove azioni della società per azioni Azienda tabacchi italiani (A. T. I.) fino alla concorrenza di lire 312 milioni e 500 mila.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di lire 312.500.000 si farà fronte col versamento al bilancio dell'entrata di ugual somma proveniente dalla gestione speciale dei beni già assegnati alla dotazione della corona di cui all'articolo 13, comma primo, della legge 9 agosto 1948, n. 1077.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Imposta generale sull'entrata « una tantum » sui prodotti tessili. (2564-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Imposta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti

tessili », già approvato dalla nostra Commissione e modificato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 luglio 1957.

Il relatore, onorevole Tosi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOSI, *Relatore*. Il provvedimento all'esame ritorna a noi perché la V Commissione del Senato vi ha apportato alcune modificazioni. Come i colleghi sanno, dobbiamo fermare la nostra attenzione soltanto sulle modifiche alcune delle quali sono soltanto di forma, altre invece incidono sulla sostanza. Particolarmente importante è l'articolo 13 aggiunto dalla V Commissione senatoriale; anche di una certa importanza è la modifica dell'articolo 9. Con l'articolo 9 noi regolavamo i passaggi dei filati e ripetevamo la formulazione della vecchia legge dove si prevedeva che il passaggio di tali prodotti non dovesse dare luogo alla imposta in quanto il passaggio avveniva fra filatori e tessitori. Per la meccanica quale risulta oggi, è chiaro che bisognava correggere questo concetto, così come è stato fatto nell'articolo 9 modificato.

L'altra modifica fondamentale riguarda l'articolo 13 in cui è prevista la riduzione della misura dell'aliquota sull'imposta generale sull'entrata dal 3 per cento al 2 per cento per gli atti economici relativi al commercio di alcuni manufatti e confezioni tessili. Questi in sintesi i concetti innovatori. Come gli onorevoli colleghi avranno notato, anche nelle tabelle sono state apportate delle cancellazioni o spostamenti di voci: in particolare la cancellazione delle voci nella tabella A riguarda alcune materie prime nazionali e precisamente cascami di seta, seta, canapa, rayon, ecc. Le modifiche delle tabelle B e C non sono altro che un assestamento in conseguenza del criterio adottato con la esclusione dei filati, di cui abbiamo fatto cenno prima.

Propongo di accettare le modifiche e di procedere all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Noi manteniamo la posizione che su questa legge abbiamo preso fin dal primo momento. Proponemmo una modifica sostanziale, cioè la riduzione dell'aliquota. Gli emendamenti apportati dal Senato non possono modificare il nostro atteggiamento e pertanto ci asterranno dalla votazione dando alla nostra astensione il significato di non poter approvare la legge perché, nel merito, poteva essere cosa migliore anche per l'erario se si fosse accettata la nostra tesi.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura delle modifiche apportate al disegno di legge:

ART. 1.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio delle materie prime, dei prodotti semilavorati e finiti dell'industria tessile, di cui alle tabelle allegate *A* e *B* alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata, prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, è dovuta una volta tanto, nella misura e con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

Il Senato ha proposto la seguente formulazione:

ART. 1.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio delle materie prime, dei prodotti semilavorati e finiti dell'industria tessile, di cui alle tabelle allegati *A*, *B* e *C* alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata, prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, è dovuta una volta tanto, nella misura e con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 1.

(È approvato).

Il quarto comma dell'articolo 2:

« L'imposta assolta a norma dei precedenti commi assorbe quella che sarebbe dovuta per gli scambi delle dette materie prime tessili successivi alla vendita posta in essere dal produttore ovvero alla importazione, anche se abbia subito lavorazioni che comunque non alterino la classificazione dei prodotti ottenuti da tale lavorazione nella tabella allegata *A* ».

è stato così modificato:

« L'imposta assolta a norma dei precedenti commi assorbe quella che sarebbe dovuta per gli scambi dei prodotti ottenuti o residuati dalla lavorazione delle dette materie prime, quando i prodotti stessi siano ugualmente compresi nella tabella allegata *A* ».

Pongo in votazione il nuovo testo.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo 5:

« Le note e fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta a norma della presente legge è assorbita da quella dovuta una volta tanto, sono soggette all'imposta di bollo di cui all'articolo 19, n. 1, lettera *b*, del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492. Ove peraltro i detti documenti portano separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio ed altri, limitatamente a tale addebito, è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali ».

è stato così modificato:

« Le note e fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta a norma della presente legge è assorbita da quella dovuta una volta tanto, sono soggette all'imposta di bollo di cui all'articolo 19, n. 1, lettera *b*) della tariffa allegato *A*, al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492. Ove peraltro i detti documenti portano separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio ed altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta l'imposta sulla entrata nella misura e nei modi normali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 9:

« Non costituisce entrata imponibile la vendita dei filati elencati nella tabella allegata *C* alla presente legge effettuata ai fabbricanti che li impiegano direttamente nella fabbricazione di tessuti e agli industriali che li impiegano nella trasformazione in filati cucirini o altrimenti preparati per la vendita al minuto, ovvero, alla produzione di filati binati, torti o ritorti o messi in subbio per tessitori.

Le relative fatture di vendita, il cui rilascio è in ogni caso obbligatorio, sono soggette alla imposta ordinaria di bollo di cui all'articolo 19, n. 1, lettera *a*), della tariffa allegata *A* al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, e debbono contenere la specifica indicazione che trattasi di filati acquistati per le produzioni di cui al comma precedente.

Per l'importazione dall'estero dei filati elencati nella citata tabella allegata *C*, da parte di industriali che li destinano alle produzioni indicate nel precedente primo comma, è dovuta l'imposta di conguaglio di cui all'articolo 4 ».

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

è stato così modificato:

«Non danno luogo ad entrata imponible gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei filati elencati nella tabella allegato *C* alla presente legge.

Quando peraltro i detti filati siano destinati alla fabbricazione di prodotti diversi da quelle indicati alla tabella allegato *B* alla presente legge, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, nella misura del 3 per cento, dall'industriale acquirente e si corrisponde, a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base ad apposito documento da emettersi dall'acquirente stesso.

Per l'importazione dall'estero dei filati elencati nella citata tabella allegato *C*, è dovuta soltanto l'imposta di conguaglio di cui all'articolo 4; nell'ipotesi peraltro di cui al precedente comma, è dovuta altresì l'imposta una volta tanto nella misura del 3 per cento, da corrispondersi dall'industriale importatore, in base al valore di importazione calcolato a norma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 6 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 10:

«I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi dei prodotti tessili di cui alle tabelle allegati *A* e *B* quando i prodotti ottenuti dalla lavorazione siano ugualmente compresi nelle tabelle stesse, sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento».

è stato così modificato:

«I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi dei prodotti tessili di cui alle tabelle allegati *A*, *B* e *C*, quando i prodotti ottenuti dalla lavorazione siano ugualmente compresi nelle tabelle stesse, sono soggetti alla imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'ultimo comma dell'articolo 11:

«I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi delle materie e dei prodotti di

cui al presente primo comma sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento»

è stato così modificato:

«I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi delle materie e dei prodotti sopra indicati sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'ultimo comma dell'articolo 12:

«Voce doganale 755 — Altri oggetti cuciti o confezionati, di tessuto, non nominati né compresi altrove»

è stato così modificato:

«Voce doganale ex 755 — Altri oggetti cuciti o confezionati, di tessuto, non nominati né compresi altrove, esclusi i tappeti vellutati non da pavimento, orlati o con frangia, quali tappeti per tavolo, per soprammobili, per uso arazzo e simili.

Nella stessa misura del 3 per cento è dovuta l'imposta di conguaglio, di cui alla legge 31 luglio 1954 n. 570, per l'importazione dall'estero dei prodotti elencati alla lettera *b*) del presente articolo».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

È stato aggiunto il seguente articolo 13.

ART. 13.

Per gli atti economici relativi al commercio dei manufatti e delle confezioni tessili di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 12, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 2 per cento della entrata imponible

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei suddetti prodotti.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il vecchio articolo 13 è rimasto inalterato, però diventa articolo 14.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

Do ora lettura della tabella di cui all'allegato A nel testo approvato dalla Camera:

**TABELLA DELLE MATERIE PRIME TESSILI SOGGETTE ALL'IMPOSTA
SULL'ENTRATA «UNA TANTUM» CON RIFERIMENTO ALLE VOCI DELLA
TARIFFA DOGANALE**

- ex 568 — Pasta per carta, destinata alla fabbricazione di fibre tessili artificiali (statistica 2110, 2112, 2115, 2117, 2120, 2122).
 606 — Bossoli di baco da seta, atti alla trattura.
 607 — Cascami da seta.
 645 — Lane in massa.
 646 — Peli fini non nominati né compresi altrove, in massa.
 647 — Peli grossolani di animali della specie bovina ed equina (eccettuati i crini) e di capra comune e simili, e loro cascami, puri e misti.
 648 — Cascami di lana e di peli fini, puri o misti.
 649 — Sfilacciati di lana o di peli fini, puri o misti.
 650 — Lane e peli, cardati o pettinati.
 662 — Cotone in massa.
 663 — Linters.
 664 — Cascami di cotone e cotone rigenerato, puri o misti.
 665 — Cotone cardato o pettinato, escluse le ovatte.
 679 — Lino.
 680 — Ramié.
 685 — Canapa e ginestra.
 686 — Abaca e manilla.
 688 — Altre fibre tessili vegetali, non nominate, né comprese altrove.
- ex 757 — Stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso, e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura.
 Materie comunque impiegate per la produzione di fibre tessili sintetiche.

Pongo in votazione la tabella di cui all'allegato A nel testo approvato dal Senato:

**TABELLA DELLE MATERIE PRIME TESSILI SOGGETTE ALL'IMPOSTA
SULL'ENTRATA «UNA TANTUM» CON RIFERIMENTO ALLE VOCI DELLA
TARIFFA DOGANALE**

- 645 — Lane in massa.
 646 — Peli fini non nominati né compresi altrove, in massa.
 647 — Peli grossolani di animali della specie bovina ed equina (eccettuati i crini) e di capra comune e simili, e loro cascami, puri o misti.
 648 — Cascami di lana e di peli fini, puri o misti.
 649 — Sfilacciati di lana o di peli fini, puri o misti.
 650 — Lane e peli, cardati o pettinati.
 662 — Cotone in massa.
 664 — Cascami di cotone e cotone rigenerato, puri o misti.
 665 — Cotone cardato o pettinato, escluse le ovatte.
 679 — Lino.
- ex 757 — Stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso, e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura.
 (*È approvata*).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

Do lettura della tabella di cui all'allegato B nel testo approvato dalla Camera:

**TABELLA DEI PRODOTTI TESSILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA SULL'ENTRATA
«UNA TANTUM», CON RIFERIMENTO ALLE VOCI DELLA TARIFFA DOGANALE****SETA E CASCAMI DI SETA**

- 608 — Seta tratta non preparata per la vendita al minuto.
- 609 — Filati di cascami di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
- 610 — Filati di roccadino o pettenuzzo (bourrette) non preparati per la vendita al minuto.
- 611 — Filati di seta o di cascami di seta, anche misti con altre materie tessili, preparati per la vendita al minuto.
- 614 — Crespi di seta o di cascami di seta.
- 615 — Tessuti tipici dell'Estremo Oriente, di seta o di cascami di seta.
- 616 — Tessuti graticolati ed altri tessuti radi di seta o di cascami di seta (schappe) puri o misti (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) esclusi i veli da buratti.
- 617 — Tessuti di seta o di cascami di seta (schappe) non nominati né compresi altrove.
- 618 — Tessuti di roccadino o pettenuzzo (bourrette).
- 619 — Veli da buratti di seta, anche tagliati in qualsiasi forma.
- 620 — Velluti e felpe di seta, di cascami di seta (schappe) di roccadino o pettenuzzo, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

FIBRE TESSILI ARTIFICIALI

- 621 — Fibre artificiali discontinue (corte), in massa o in fasci, pure e assimilate.
- 622 — Cascami di fibre artificiali, puri o misti, in massa, compresi i cascami di filati e gli sfilacciati.
- 623 — Fibre artificiali discontinue (corte) e cascami di fibre artificiali, puri o misti, cardati e pettinati.
- 624 — Filati di fibre artificiali continue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 625 — Filati di rayon e di altre fibre artificiali continue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 627 — Filati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 628 — Filati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 629 — Crespi di rayon e di altre fibre artificiali continue.
- 630 — Tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, granadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) di rayon e di altre fibre artificiali continue, puri o misti, esclusi i veli da buratti.
- 631 — Tessuti di rayon e di altre fibre artificiali continue non nominati né compresi altrove.
- 632 — Tessuti follati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti.
- 633 — Tessuti non follati di fiocco e di altre fibre discontinue, puri o misti, lisci.
- 634 — Veli da buratti di fibre tessili artificiali, anche tagliati in qualsiasi forma.
- 635 — Velluti e felpe di rayon, di fiocco o di altre fibre artificiali continue o discontinue, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

FIBRE TESSILI SINTETICHE

- 636 — Fibre tessili sintetiche in massa, in fasci, in cascami, in sfilacciati, cardate, pettinate, tirate in nastri o lucignoli, pure o miste.
- 637 — Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue non preparati per la vendita al minuto.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

- 638 — Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
640 — Crespi di fibre tessili sintetiche.
641 — Tessuti graticolati ed altri tessuti radi (musoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) di fibre tessili sintetiche, pure o miste, esclusi i veli da buratti.
642 — Tessuti di fibre tessili sintetiche non nominati né compresi altrove.
643 — Veli da buratti di fibre tessili sintetiche, anche tagliati in qualsiasi forma.
644 — Velluti e felpe di fibre tessili sintetiche, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

LANE, PELI E CRINI

- 651 — Filati di lana cardata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
652 — Filati di lana pettinata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
653 — Filati di peli fini, cardati o pettinati, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
654 — Filati di lana misti con altre materie tessili, non preparati per vendita al minuto.
655 — Filati di peli grossolani o di crine, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
656 — Filati di lana, di peli fini, di peli grossolani o di crine, cardati o pettinati, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
657 — Tessuti di lana o di peli fini.
658 — Tessuti di peli grossolani non nominati né compresi altrove.
659 — Tessuti di crini.
660 — Velluti e felpe di lana e di peli, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.
661 — Coperte di lana o di peli, non confezionate.

COTONE

- 666 — Filati di cotone, puri e assimilati, non lucidati, né mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
667 — Filati di cotone, puri e assimilati, lucidati o mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
668 — Filati di cotone, misti, non preparati per la vendita al minuto.
669 — Filati di cotone, puri o misti, anche lucidati o mercerizzati, preparati per la vendita al minuto (ritorti a semplice o a più torsioni, cordonetti o di fantasia), greggi, imbianchiti, tinti o stampati.
670 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, non mercerizzati.
671 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, mercerizzati.
672 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, operati, non nominati né compresi altrove, anche mercerizzati.
673 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, broccati.
674 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, a punto di garza.
675 — Tessuti di cotone, misti.
676 — Velluti e felpe di cotone, compresi i tessuti di ciniglia.
677 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, arricciati, tipo spugna e simili.
678 — Coperte di cotone, non confezionate.

LINO E RAMIÉ

- 681 — Filati di lino o di ramié non preparati per la vendita al minuto, greggi, lisciviati, imbianchiti, tinti o stampati.
682 — Filati di lino o di ramié, puri o misti, preparati per la vendita al minuto, semplici, ritorti o intrecciati.
683 — Tessuti di lino o di ramié.
684 — Velluti e felpe di lino o di ramié, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI

- 689 — Filati di canapa e di ginestra, puri o misti.
- 691 — Filati di altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, puri o misti.
- 693 — Tessuti di canapa e di ginestra, puri o misti.
- 695 — Tessuti di altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, puri o misti.
- 696 — Velluti e felpe di fibre tessili vegetali naturali, escluso il cotone, compresi i tessuti di ciniglia e i tessuti arricciati.

TAPPETI E ARAZZI — NASTRI E GALLONI — PASSAMANERIA — TULLI — TESSUTI A RETE — PIZZI — GUIPURES E RICAMI

- 700 — Tappeti da pavimento a punti annodati od arrotolati.
- 701 — Tappeti da pavimento, altri.
- 703 — Nastri e galloni esclusi quelli di fili metallici e di filati metallici.
- 704 — Nastri senza trama, di soli fili di ordito, incollati (bolduc) puri e misti.
- 705 — Passamani, compresi la ciniglia, i fili rivestiti a spirale (guipès) trecce con o senza anima e manufatti simili, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 706 — Tulli e tessuti a rete, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 707 — Tulli e tessuti a rete, operati (compresi i tulli Bobinots), pizzi a macchina « guipures », di qualsiasi materia tessile, in pezza, in strisce, riunite o no, in motivi ornamentali ed in oggetti pronti per l'uso.
- 708 — Pizzi a mano di qualsiasi materia tessile, in pezza, in strisce, anche riunite, in motivi ornamentali ed oggetti pronti per l'uso.
- 709 — Pizzi chimici e ricami senza fondo visibile.
- 710 — Altri ricami, anche su feltro, con fondo visibile, di materie tessili pure o miste.

OVATTE E FELTRI — CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA — TESSUTI SPECIALI — TESSUTI IMPREGNATI O RICOPERTI DI INTONACO — MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

- 711 — Ovatte non nominate né comprese altrove, pure o miste.
- 712 — Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, non impregnati, né spalmati o ricoperti di altre materie, puri o misti.
- 713 — Feltri in pezza o semplicemente tagliati di forma quadrata o rettangolare, impregnati, spalmati o ricoperti: di asfalto, di catrame o di materie simili, di gomma elastica e di altre materie (oli, derivati dalla cellulosa e simili).
- 715 — Cavi, corde e cordicelle, di materie tessili pure o miste.
- 716 — Reti da pesca finite con o senza piombi.
- 717 — Reti non nominate né comprese altrove, di materie tessili vegetali.
- 719 — Tubi per pompe e altri tubi simili, di materia tessile.
- 720 — Cinghie di trasmissione e nastri trasportatori.
- 721 — Tessuti specialmente preparati per legatoria, cappelleria, disegno e pittura.
- 722 — Tessuti impregnati o ricoperti di intonaco a base di derivati della cellulosa e di altre materie plastiche artificiali.
- 723 — Tele incerate o altri tessuti ricoperti, su di una sola faccia, di intonaco a base di olio essiccativo, a superficie liscia o impressa a secco.
- 724 — Tessuti, puri o misti, oleati o ricoperti di uno strato di olio su entrambe le facce.
- 726 — Tessuti impregnati o intonacati di asfalto, di catrame e di materie simili.
- 727 — Tessuti elastici (tessuti, nastri, tulli, pizzi, passamani, ecc.), non nominati né compresi altrove, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 728 — Tessuti gommati, non nominati né compresi altrove.
- 729 — Altri tessuti impregnati o intonacati, non nominati né compresi altrove.
- 730 — Reticelle ad incandescenza, di materie tessili.
- 731 — Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, per lampade, stufe, candele.
- 732 — Altri manufatti tessili per usi tecnici non nominati né compresi altrove.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

MAGLIERIA

- 733 — Maglie in pezza, escluse quelle elastiche ed escluse quelle di fili metallici o di filati metallici.
- 734 — Guanti a maglia, esclusi quelli elastici ed esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 735 — Calze e sottocalze per donna, calze e calzini per uomo (esclusi quelli elastici) talloni, punte, solette e manufatti simili di maglia, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 736 — Sottovesti a maglia e maglieria intima, non elastiche, escluse quelle di fili metallici o di filati metallici.
- 737 — Altri indumenti a maglia non elastica, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica, non nominati né compresi altrove, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 738 — Maglierie elastiche, anche gommate.

VESTIMENTA ED ACCESSORI PER VESTIMENTA DI TESSUTO

- 743 — Fazzoletti da tasca.
- 744 — Sciarpe, sciali, scialletti e fazzoletti da collo.
- ex 748 — Mutandine e costumi da bagno in maglieria, anche elastici.

MANUFATTI DI TESSUTO NON NOMINATI NÈ COMPRESI ALTROVE —
CAPPELLI E LORO PARTI — LAVORI DIVERSI

- 750 — Coperte confezionate.
- ex 751 — Biancheria da toeletta per i soli asciugamani.
- ex 752 — Sacchi da imballaggio esclusi quelli di juta.
- 753 — Copertoni per vagoni ferroviari, tende per l'esterno e manufatti simili, vele per imbarcazioni, oggetti per accampamento (amache, secchi, ecc.), di tessuto.
- 767 — Campane di feltro per cappelli.
- ex 1350 — Nastri impregnati di inchiostro o di un colorante, anche montati su bobine, per macchine da scrivere, da calcolare e simili.

Pongo in votazione la tabella di cui all'allegato *B* nel testo approvato dal Senato:

**TABELLA DEI PRODOTTI TESSILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA SULL'ENTRATA
«UNA TANTUM», CON RIFERIMENTO ALLE VOCI DELLA TABELLA DOGANALE**

SETA E CASCAMI DI SETA

- 611 — Filati di seta o di cascami di seta, anche misti con altre materie tessili, preparati per la vendita al minuto.
- 614 — Crespi di seta o di cascami di seta.
- 615 — Tessuti tipici dell'Estremo Oriente, di seta o di cascami di seta.
- 616 — Tessuti graticolati ed altri tessuti radi di seta o di cascami di seta (schappe) puri o misti (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) esclusi i veli da buratti.
- 617 — Tessuti di seta o di cascami di seta (schappe) non nominati né compresi altrove.
- 618 — Tessuti di roccadino o pettenuzzo (bourrette).
- 619 — Veli da buratti di seta, anche tagliati in qualsiasi forma.
- 620 — Velluti e felpe di seta, di cascami di seta (schappe) di roccadino o pettenuzzo, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

FIBRE TESSILI ARTIFICIALI

- 625 — Filati di rayon e di altre fibre artificiali continue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 628 — Filati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 629 — Crespi di rayon e di altre fibre artificiali continue.
- 630 — Tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) di rayon e di altre fibre artificiali continue, puri o misti, esclusi i veli da buratti
- 631 — Tessuti di rayon e di altre fibre artificiali continue non nominati né compresi altrove.
- 632 — Tessuti follati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti.
- 633 — Tessuti non follati di fiocco e di altre fibre discontinue, puri o misti, lisci.
- 634 — Veli da buratti di fibre tessili artificiali, anche tagliati in qualsiasi forma.
- 635 — Velluti e felpe di rayon, di fiocco o di altre fibre artificiali continue o discontinue, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

FIBRE TESSILI SINTETICHE

- 638 — Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 640 — Crespi di fibre tessili sintetiche.
- 641 — Tessuti graticolati ed altri tessuti radi (musoline, grenadines, veli e simili, garze étamines, ecc.) di fibre tessili sintetiche, pure o miste, esclusi i veli da buratti,
- 642 — Tessuti di fibre tessili sintetiche non nominati né compresi altrove.
- 643 — Veli da buratti di fibre tessili sintetiche, anche tagliati in qualsiasi forma.
- 644 — Velluti e felpe di fibre tessili sintetiche, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

LANE, PELI E CRINI

- 656 — Filati di lana, di peli fini, di peli grossolani o di crine, cardati o pettinati, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
- 657 — Tessuti di lana o di peli fini.
- 658 — Tessuti di peli grossolani non nominati né compresi altrove.
- 659 — Tessuti di crini.
- 660 — Velluti e felpe di lana e di peli, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.
- 661 — Coperte di lana o di peli, non confezionate.

COTONE

- 669 — Filati di cotone, puri o misti, anche lucidati o mercerizzati, preparati per la vendita al minuto (ritorti a semplice o a più torsioni, cordonetti o di fantasia). greggi, imbianchiti, tinti o stampati.
- 670 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, non mercerizzati.
- 671 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, mercerizzati.
- 672 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, operati, non nominati né compresi altrove. anche mercerizzati.
- 673 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, broccati.
- 674 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, a punto di garza.
- 675 — Tessuti di cotone, misti.
- 676 — Velluti e felpe di cotone, compresi i tessuti di ciniglia.
- 677 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, arricciati, tipo spugna e simili.
- 678 — Coperte di cotone, non confezionate.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

LINO E RAMIÈ

- 682 — Filati di lino o di ramié, puri o misti, preparati per la vendita al minuto, semplici, ritorti o intrecciati.
- 683 — Tessuti di lino o di ramié.
- 684 — Velluti e felpe di lino o di ramié, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI

- 693 — Tessuti di canapa e di ginestra, puri o misti.
- 695 — Tessuti di altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, puri o misti.
- 696 — Velluti e felpe di fibre tessili vegetali naturali, escluso il cotone, compresi i tessuti di ciniglia e i tessuti arricciati.

TAPPETI E ARAZZI — NASTRI E GALLONI — PASSAMANERIA — TULLI — TESSUTI A RETE — PIZZI — GUIPURES E RICAMI

- 700 — Tappeti da pavimento a punti annodati od arrotolati.
- 701 — Tappeti da pavimento, altri.
- 703 — Nastri e galloni esclusi quelli di fili metallici e di filati metallici.
- 704 — Nastri senza trama, di soli fili di ordito, incollati (bolduc) puri e misti.
- 705 — Passamani, compresi la ciniglia, i fili rivestiti a spirale (guipès) trecce con o senza anima e manufatti simili, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 706 — Tulli e tessuti a rete, lisci, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
- 707 — Tulli e tessuti a rete, operati (compresi i tulli Bobinots), pizzi a macchina « guipures », di qualsiasi materia tessile, in pezza, in strisce, riunite o no, in motivi ornamentali ed in oggetti pronti per l'uso.
- 708 — Pizzi a mano di qualsiasi materia tessile, in pezza, in strisce, anche riunite, in motivi ornamentali ed oggetti pronti per l'uso.
- 709 — Pizzi chimici e ricami senza fondo visibile.
- 710 — Altri ricami, anche su feltro, con fondo visibile, di materie tessili pure o miste.

OVATTE E FELTRI — CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA — TESSUTI SPECIALI — TESSUTI IMPREGNATI O RICOPERTI DI INTONACO — MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

- 711 — Ovatte non nominate né comprese altrove, pure o miste.
- 712 — Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, non impregnati, né spalmati o ricoperti di altre materie, puri o misti.
- 713 — Feltri in pezza o semplicemente tagliati di forma quadrata o rettangolare, impregnati, spalmati o ricoperti: di asfalto, di catrame o di materie simili, di gomma elastica e di altre materie (oli, derivati dalla cellulosa e simili).
- 715 — Cavi, corde e cordicelle, di materie tessili pure o miste.
- 716 — Reti da pesca finite con o senza piombi.
- 717 — Reti non nominate né comprese altrove, di materie tessili vegetali.
- 719 — Tubi per pompe e altri tubi simili, di materia tessile.
- 720 — Cinghie di trasmissione e nastri trasportatori.
- 721 — Tessuti specialmente preparati per legatoria, cappelleria, disegno e pittura.
- 722 — Tessuti impregnati o ricoperti di intonaco a base di derivati della cellulosa e di altre materie plastiche artificiali.
- 723 — Tele incerate o altri tessuti ricoperti, su di una sola faccia, di intonaco a base di olio essiccato, a superficie liscia o impressa a secco.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

- 724 — Tessuti, puri o misti, oleati o ricoperti di uno strato di olio su entrambe le facce.
726 — Tessuti impregnati o intonacati di asfalto, di catrame e di materie simili.
727 — Tessuti elastici (tessuti, nastri, tulli, pizzi, passamani, ecc.), non nominati né compresi altrove, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
728 — Tessuti gommati, non nominati né compresi altrove.
729 — Altri tessuti impregnati o intonacati, non nominati né compresi altrove.
730 — Reticelle ad incandescenza, di materie tessili.
731 — Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, per lampade, stufe, candele.
732 — Altri manufatti tessili per usi tecnici non nominati né compresi altrove.

MAGLIERIA

- 733 — Maglie in pezza, escluse quelle elastiche ed escluse quelle di fili metallici o di filati metallici.
734 — Guanti a maglia, esclusi quelli elastici ed esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
735 — Calze e sottocalze per donna, calze e calzini per uomo (esclusi quelli elastici) talloni, punte, solette e manufatti simili di maglia, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
736 — Sottovesti a maglia e maglieria intima, non elastiche, escluse quelle di fili metallici o di filati metallici.
737 — Altri indumenti a maglia non elastica, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica, non nominati né compresi altrove, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
738 — Maglierie elastiche, anche gommate.

VESTITIMENTA ED ACCESSORI PER VESTIMENTA DI TESSUTO

- 743 — Fazzoletti da tasca.
744 — Sciarpe, scialli, scialletti e fazzoletti da collo.
ex 748 — Mutandine e costumi da bagno in maglieria, anche elastici.

MANUFATTI DI TESSUTO NON NOMINATI NÈ COMPRESI ALTROVE

- CAPPELLI E LORO PARTI - LAVORI DIVERSI

- 750 — Coperte confezionate.
ex 751 — Biancheria da toeletta per i soli asciugamani.
ex 752 — Sacchi da imballaggio esclusi quelli di juta.
753 — Copertoni per vagoni ferroviari, tende per l'esterno e manufatti simili, vele per imbarcazioni, oggetti per accampamento (amache, secchi, ecc.), di tessuto.
ex 755 — Tappeti velluti non da pavimento, orlati o con frangia, quali tappeti per tavolo per sopramobili, per uso arazzo e simili.
767 — Campane di feltro per cappelli.
ex 771 — Copricapo e berretti di maglia.
ex 1350 — Nastri impregnati di inchiostro o di un colorante, anche montati su bobine, per macchine da scrivere, da calcolare e simili.

(È approvata).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

Do lettura della tabella di cui all'allegato C nel testo approvato dalla Camera:

**TABELLE DEI PRODOTTI TESSILI (FILATI) ESENTI DA IMPOSTA GENERALE
SULL'ENTRATA LIMITATAMENTE ALLA VENDITA ALL'INDUSTRIALE TES-
SITORE CON RIFERIMENTO ALLE VOCI DELLA TARIFFA DOGANALE**

SETA E CASCAMI DI SETA

- 608 — Seta tratta, non preparata per la vendita al minuto.
- 609 — Filati di cascami di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
- 610 — Filati di roccadino o pettenuzzo (bourrette) non preparati per la vendita al minuto.
- 612 — Seta e crino di Firenze.

FIBRE TESSILI E ARTIFICIALI

- 621 — Fibre artificiali, discontinue (corte), in massa o in fasci pure e assimilate.
- 622 — Cascami di fibre artificiali, puri e misti, in massa, compresi i cascami di filati e gli sfilacciati.
- 623 — Fibre artificiali discontinue (corte) e cascami di fibre artificiali, puri o misti, cardati e pettinati.
- 624 — Filati di fibre artificiali continue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 627 — Filati di fiocco o di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.}

FIBRE SINTETICHE

- 636 — Fibre tessili sintetiche in massa, in fasci, in cascami, in sfilacciati, cardate, pettinate, tirate in nastri o lucignoli, pure o miste.
- 637 — Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, non preparati per la vendita al minuto.

LANE, PELI E CRINI :

- 651 — Filati di lana cardata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
- 652 — Filati di lana pettinata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
- 653 — Filati di peli fini, cardati o pettinati, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
- 654 — Filati di lana misti con altre materie tessili, non preparati per la vendita al minuto.
- 655 — Filati di peli grossolani o di crine, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.

COTONE

- 666 — Filati di cotone, puri e assimilati, non lucidati né mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
- 667 — Filati di cotone, puri e assimilati, lucidati o mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
- 668 — Filati di cotone misti, non preparati per la vendita al minuto.

LINO E RAMIÈ

- 681 — Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto, greggi, lisciviati, imbiancati, tinti o stampati.

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI

- 689 — Filati di canapa e di ginestra, puri o misti.
690 — Filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti.
691 — Filati di altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, puri o misti.

ANNOTAZIONI

I. — L'esenzione dall'imposta sull'entrata per l'acquisto di filati elencati nella presente tabella compete anche all'industriale che provvede alla produzione di tessuti, successivamente dall'industriale medesimo impiegati nella fabbricazione di prodotti non tessili.

II. — È esente dall'imposta sull'entrata la vendita di filati di canapa, semplici (voce doganale 689-a) effettuata nei confronti di industriali che l'impiegano direttamente nella produzione di cordami, cordicelle e spago.

Pongo in votazione la tabella di cui all'allegato C nel testo approvato dal Senato:

TABELLE DEI PRODOTTI TESSILI (FILATI) ESENTI DA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA QUANDO SIANO IMPIEGATI NELLE INDUSTRIE TESSILI CON RIFERIMENTO ALLE VOCI DELLA TARIFFA DOGANALE**SETA E CASCAMI DI SETA**

- 608 — Seta tratta, non preparata per la vendita al minuto.
609 — Filati di cascami di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
610 — Filati di roccadino o pettenuzzo (bourrette) non preparati per la vendita al minuto.
612 — Seta e crino di Firenze.

FIBRE TESSILI E ARTIFICIALI

- 621 — Fibre artificiali, discontinue (corte), in massa o in fasci pure e assimilate.
622 — Cascami di fibre artificiali, puri e misti, in massa, compresi i cascami di filati e gli sfilacciati.
623 — Fibre artificiali discontinue (corte) e cascami di fibre artificiali, puri o misti, cardati e pettinati.
624 — Filati di fibre artificiali continue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
627 — Filati di fiocco o di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.

FIBRE SINTETICHE

- 636 — Fibre tessili sintetiche in massa, in fasci, in cascami, in sfilacciati, cardate, pettinate, tirate in nastri o lucignoli, pure o miste.
637 — Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, non preparati per la vendita al minuto.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

LANE PELI E CRINI

- 651 — Filati di lana cardata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
652 — Filati di lana pettinata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
653 — Filati di peli fini, cardati o pettinati, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
654 — Filati di lana misti con altre materie tessili, non preparati per la vendita al minuto.
655 — Filati di peli grossolani o di crine, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.

COTONE

- 666 — Filati di cotone, puri e assimilati, non lucidati né mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
667 — Filati di cotone, puri e assimilati, lucidati o mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
668 — Filati di cotone misti, non preparati per la vendita al minuto.

LINO E RAMIÈ

- 681 — Filati di lino o di ramié, non preparati per la vendita al minuto, greggi, lisciviati, imbiancati, tinti o stampati.

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI

- 689 — Filati di canapa e di ginestra, puri o misti.
690 — Filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti.
691 — Filati di altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, puri o misti.

ANNOTAZIONE

Per i filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti (voce doganale 690), l'esenzione dall'imposta sull'entrata compete limitatamente agli acquisti effettuati da fabbricanti che li impiegano direttamente nella fabbricazione di tessuti, effettuata anche presso terzi, ferma restando l'imposizione del 2 per cento in ogni altro caso.

(È approvata).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Angelini Cesare: Integrazione delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei salariati dello Stato contenute nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 20. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (2720).

PRESIDENTE, *f.f. Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Angelini Cesare « Integrazione delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei salariati dello Stato contenute nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 », già approvata dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 febbraio 1957.

Poiché il relatore, onorevole Geremia è assente, riferirò brevemente io stesso ricordando agli onorevoli colleghi, se mi è consentito, la lunga discussione che a suo tempo abbiamo svolta sul problema che è oggetto della proposta di legge al nostro esame. Essa, in sostanza, non fa altro che interpretare in maniera un po' più estensiva le disposizioni contenute dalla legge 11 gennaio 1956, n. 20, e credo che senza dilungarci possiamo senza altro dare la nostra approvazione.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge il quale sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta:

« Dopo il terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

« I salariati statali in attività di servizio che al 30 aprile 1952 si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di invalidità e vecchiaia, fatta eccezione soltanto del requisito dell'età, avranno diritto, allorché saranno in possesso anche di quest'ultimo requisito, alla pensione stessa per la parte assicurativa già costituita alla predetta data del 30 aprile 1952, ferma restando l'applicazione del precedente secondo comma a partire dalla cessazione dal servizio ».

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme concernenti i Buoni del tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato » (3078):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 » (3087):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Approvazione dell'atto stipulato presso il Ministero delle finanze - Direzione generale del Demanio - in data 5 luglio 1956, n. 441 di repertorio, riguardante la permuta dello stabilimento chimico militare di Rho (Milano) con lo stabilimento sito in territorio di Aulla (Massa), frazione di Pallerone, di proprietà della Società Montecatini, e la contestuale transazione del giudizio vertente fra l'Amministrazione militare e la Società « Aziende colori nazionali e affini » (A.C.N.A.) » (3104):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	32
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Autorizzazione al Ministero delle partecipazioni statali a sottoscrivere nuove azioni della società per azioni « Azienda tabacchi italiani » (A.T.I.) fino alla concorrenza di lire 312.500.000 » (3105):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	33
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 1957

« Imposta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti tessili » (2564-B)

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	1

(La Commissione approva)

e della proposta di legge

« Integrazione delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei salariati dello Stato contenute nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 » (2720):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	1

(La Commissione approva)

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Angelino Paolo, Arcaini, Armosino, Barontini, Berloff, Berzanti, Bigi, Bima, Castelli Edgardo, Cavallaro Nicola, Coggiola, Ferri, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Guariento, Guggenberg, Infantino, Lizzadri, Longoni, Maglietta, Martinelli, Merizzi, Pessi, Priore, Ricci Mario, Ronza, Roselli, Rosini, Schiratti, Tosi, Turraturri, Valsecchi, Vicentini e Walter.

È in congedo:

Il Presidente della Commissione, onorevole Ferreri Pietro.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI